

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 40-5669

Disciplina per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale del personale del Comparto del SSR a seguito di ristrutturazione aziendale.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con l'approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015 è stato avviato un processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale: per perfezionare e realizzare tale processo le Aziende Sanitarie Regionali devono adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di personale conseguente ai loro assetti organizzativi.

Si rende, pertanto, necessario prevedere, a livello regionale, un piano operativo di ricollocazione e mobilità dei dipendenti e disciplinare metodologie e tempi per la sua realizzazione anche considerando che l'art. 3 comma 3 del CCNL 31.7.2009 dell'area Comparto del SSR, integrando l'art. 18 del CCNL 20.9.2001, ha espressamente previsto la possibilità, in caso di ristrutturazione regionale o sovraziendale degli enti del SSN con accorpamento di strutture, di adottare criteri per la mobilità del personale in sede di confronto regionale.

Preso atto che l'art. 1 comma 8 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012, ha previsto che, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, le regioni possono attivare, previo confronto con le OO.SS. firmatarie dei CCNL, processi di mobilità del personale delle ASR con ricollocazione dello stesso presso altre Aziende della Regione.

Dato atto che, dopo ampio ed approfondito confronto con le OO.SS. dell'area del Comparto aventi titolo, è stato sottoscritto uno specifico accordo sulle mobilità dei dipendenti dell'area del Comparto del SSR, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale,

visto l'art. 1 comma 8 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012;

visto l'art. 18 del CCNL 20.09.2001 dell'Area Comparto del SSR.

visto l'art. 3 comma del CCNL 31.7.2009 dell'Area Comparto del SSN.

unanime,

delibera

1) di approvare la disciplina per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale del personale del comparto del Servizio Sanitario Regionale a seguito dei processi di ristrutturazione aziendale, contenuta nell'accordo siglato in data 15.03.2013 allegato (*Allegato A*) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al "Settore Personale dipendente del SSR e Affari Generali" di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Regionali per l'adozione dei relativi provvedimenti;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO SINDACALE
SULLA DISCIPLINA PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITA' AZIENDALE
ED INTERAZIENDALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE A SEGUITO DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE.**

Premessa

1. Il processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale, avviato con l'approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015, rende necessario disciplinare a livello regionale la ricollocazione e la mobilità dei dipendenti, al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di personale conseguente ai nuovi assetti organizzativi.
2. L'art. 3 comma 3 del CCNL 31.7.2009 area Comparto ha integrato l'art. 18 del CCNL 20.9.2001 prevedendo che " in caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovraziendale degli enti del SSN che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista nonché posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontati in sede di confronto regionale ai sensi dell' art. 7 del CCNL 19.4.2004 ".
3. I contenuti del presente accordo sono da intendersi quale esito del confronto sindacale previsto dall'art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012, previo accertamento delle situazioni di sovrannumero ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta organizzazione da parte delle aziende sanitarie.
4. Il presente disciplinare definisce i criteri generali e le procedure per la ricollocazione e la mobilità del personale coinvolto nei processi di ristrutturazione aziendale a cui le Aziende Sanitarie dovranno attenersi, anche al fine di evitare dichiarazioni di esubero.

Art. 1

Adempimenti preliminari delle Aziende Sanitarie

1. A seguito dei processi di ristrutturazione, le Aziende sanitarie sono tenute a :
 - Individuare le strutture (comunque denominate nell'atto aziendale) confermate, dismesse, riconvertite o di nuova istituzione, indicandone i relativi tempi di attuazione;
 - modificare le proprie dotazioni organiche, adeguandole ai nuovi assetti organizzativi, in coerenza con le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte.

2. I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati, previa concertazione con le RSU e le OO.SS. territoriali interessate, e trasmessi all'Assessorato regionale alla tutela della salute e sanità.

Gli esiti di tale ricognizione saranno oggetto di informativa alle OO.SS. regionali.

3. Successivamente, le Aziende sanitarie, previa concertazione con le RSU e le OO.SS. territoriali interessate, individuano il personale, suddiviso per categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, che, a seguito di chiusura, trasferimento o riconversione di strutture, risulta in sovrannumero e che, pertanto, deve essere ricollocato in altri servizi.

Art. 2

Ricollocazione all'interno dell'Azienda Sanitaria

1. Le Aziende Sanitarie sono tenute ad esperire ogni utile tentativo di ricollocazione del personale interessato dai processi di ristrutturazione nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.
2. La ricollocazione interna del personale del comparto a seguito di ristrutturazione aziendale dovrà essere effettuata in relazione al profilo professionale di appartenenza oppure, in subordine, in profilo professionale diverso, nell'ambito della categoria di appartenenza, previo l'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL, secondo quanto previsto dall'art. 17 del CCNL 7.4.1999.
3. L'azienda, preliminarmente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e previa concertazione con le RSU e le OO.SS. territoriali interessate individua, nell'ambito della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, i posti vacanti e la loro sede utilizzabili per la ricollocazione del personale in sovrannumero, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente accordo.
4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma, l'Azienda comunica formalmente al personale in sovrannumero la disponibilità e la sede dei posti vacanti richiedendo ai dipendenti coinvolti di presentare, entro un termine tassativo, comunque non inferiore a 15 giorni, apposita istanza di ricollocazione e di indicare l'ordine di preferenza delle sedi.
5. Successivamente, l'Azienda procede alla ricollocazione del personale in sovrannumero tenendo conto sia dell'esperienza professionale maturata sia della sede per la quale è stata indicata la preferenza, qualora esistano più opzioni in tal senso.
6. Laddove si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti, l'Azienda Sanitaria redige apposite graduatorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 della L. n. 104/1992 e s.m.i., sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, che dovranno, comunque, obbligatoriamente tenere conto della situazione personale e familiare del dipendente e della sua residenza anagrafica.

7. Esperite le procedure di cui sopra, l'Azienda può disporre la mobilità interna d'ufficio dei dipendenti non ricollocati, al fine di coprire i posti eventualmente rimasti vacanti nella dotazione organica; in tal caso si applica l'art. 18 del CCNL 20.09.2001, come modificato dall'art. 3 del CCNL 31.07.2009. In considerazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 29 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, al fine di favorire la mobilità aziendale oltre i 25 Km, si conviene di utilizzare le risorse previste dall'art. 1, comma 59, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, ed eventuali ulteriori risorse individuate in sede di contrattazione decentrata.
8. Al termine del procedimento, le Aziende Sanitarie adottano un provvedimento ricognitivo nel quale sono indicati:
 - i dipendenti risultati in sovrannumero, suddivisi per categoria e profilo;
 - i posti rimasti vacanti, con le relative sedi di servizio, e disponibili per la ricollocazione del personale risultato in sovrannumero presso altre ASR.

Art. 3

Ricollocazione presso altre Aziende della Regione

1. Le aziende sanitarie inviano all'Assessorato regionale tutela della salute e sanità i nominativi, la categoria, il profilo di appartenenza e la disciplina, ove prevista, del personale in sovrannumero, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del presente accordo, non ricollocato all'interno con le procedure di cui all'art. 2. Contestualmente le aziende comunicano agli interessati l'avvio del procedimento di ricollocazione presso altre aziende della Regione.
2. L'Assessorato, ricevuti gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo procede ad una ricognizione dei posti vacanti in tutte le aziende sanitarie della regione, i cui esiti saranno comunicati alle OO.SS. del Comparto aventi titolo.
3. Al termine di tale operazione, l'Assessorato regionale avvia il processo di mobilità guidata, comunicando al personale interessato la disponibilità dei posti di altre aziende sanitarie regionali e la relativa sede di lavoro, richiedendo agli stessi di presentare, entro termini tassativi non inferiori a 15 giorni, apposita istanza di ricollocazione; in caso di più posti disponibili in aziende diverse, i dipendenti saranno chiamati ad esprimere le relative preferenze. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti l'Assessorato, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve, comunque, concludersi entro trenta giorni, individua i criteri - tenendo in considerazione quanto già previsto dall'art. 2, comma 6, del presente accordo - e successivamente redige apposite graduatorie.
4. In esito alle procedure di cui ai commi precedenti, l'Assessorato dispone la mobilità del personale in sovrannumero presso altra azienda sanitaria nell'ambito del proprio territorio.

5. Esperite le procedure di cui sopra, l'Assessorato dispone la mobilità d'ufficio dei dipendenti non ricollocati, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle dotazioni organiche di altre Aziende del SSR.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale risultato in sovrannumero a seguito dei processi di riorganizzazione.
7. Le parti s'impegnano ad individuare risorse economiche utili all'incentivazione della mobilità tra aziende a livello regionale, quali, a titolo di esempio non esaustivo, l'art. 1 comma 59 della legge n. 662/96 e l'art. 16 del D.L. n. 98/2011.

Torino, 15 marzo 2013

L'ASSESSORE REGIONALE
TUTELA DELLA SALUTE E SANITA'

Ing. Paolo Monteforno

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL COMPARTO DEL S.S.R.

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

FSI

FIALS

NURSING UP